



**COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
MILANO - COMO - LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - SONDRIO**

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano
Tel. 02/55184849 Fax 02/55184876
E-mail: milano@pec.tsrm.org; milano@tsrm.org Web: www.milanotsrm.org

Prot. n. 231/2015/DC/cg

Milano, 17 dicembre 2015

Spett.le

FIALS

Via Sassetti, 10

20124 Milano

p.c. Vice Segretario Regionale
Inf. V. De Martino

Oggetto: Utilizzo amplificatore brillanza da parte del personale infermieristico

Con la presente si informa la S.V. che sia dal punto di vista normativo che pratico l'utilizzo dell'intensificatore di brillanza sia in elezione che in emergenza/urgenza è una peculiarità strettamente riguardante la figura del tecnico sanitario di radiologia medica (da qui TSRM).

Infatti, la legge 26 febbraio 1999, n.42 definisce quanto segue:

"Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici*omissis*, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali";

Le competenze professionali delle due categorie sono facilmente identificabili dal decreto 14 settembre 1994, n. 739 per quanto riguarda l'Infermiere e dal Decreto 26 settembre 1994, n.746 per quanto riguarda il TSRM.

Anche il D.Lgs 26 maggio 2000, n.187, decreto che recepisce la direttiva 97/43/Euratom, definendo che "Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico", afferma che questi aspetti possano essere delegati ma a "**ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali**".

Analizzando gli ordinamenti didattici delle due figure professionali si nota chiaramente che in quello dell'infermiere gli obiettivi formativi non permettono ai laureati di avere le conoscenze e le competenze sia di base che specifiche per poter utilizzare macchinari ad emissione di raggi X in modo sicuro.



**COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
MILANO - COMO - LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - SONDRIO**

Via della Commenda, 28 - 20122 Milano

Tel. 02/55184849 Fax 02/55184876

E-mail: milano@pec.tsrn.org; milano@tsrm.org Web: www.milanotsrm.org

La consapevolezza dell'utilizzo in sicurezza di queste apparecchiature è prerogativa del TSRM, nel cui ordinamento didattico questi argomenti sono trattati in modo esaustivo e lo abilitano come unico attore delle professioni sanitarie non mediche legittimato all'utilizzo dell'apparecchiatura in oggetto.

Pertanto "il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n.25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica".

Codesto Collegio diffida chiunque non in possesso di laurea triennale in "Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia" all'utilizzo dell'intensificatore di brillanza ed attuerà qualsiasi forma di controllo sia individuale che tramite gli organi di competenza per far rispettare quanto sancito dalla legge.

Distinti saluti

Il Presidente

Dott. Diego Catania